

Spett.le
MIUR
Direzione Generale per la comunicazione
A mezzo mail richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA PRESIDENZIALE N.5055/2019 del 17.09.2019

Il sottoscritto **Avv. Massimo Vernola** con il presente atto dà seguito all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei e vincitori inseriti nella graduatoria finale del concorso in esame indetto con Bando del MIUR del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza stessa:

1- Autorità competente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG. N.9976/2019 – udienza in Camera di Consiglio fissata per l'08.10.2019;

2- Parti

FARDA	SABRINA	FRDSRN57P58A345R
INTINI	VALERIA	NTNVLR76C50H096L
LARKOVA	ELENA	LRKLNE65B57Z154J
LIARDO	MARIA CHIARA	LRDMCH82D55L483D
LOGLISCI	ILARIA ELEONORA	LGLLLN79D57A662T
MIGNECO	ANNA	MGNNNA68T65M089T
POMARICO	MARIA ROSARIA	PMRMRS64A41G942R
ROLLO	ANNAMARIA	RLLNMR71D49G273Q
TUCCILLO	ANNAMARIA	TCCNMR68L43F839Z

tutti difesi dall'avv. Massimo Vernola (pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it it),

Amministrazione intimata resistente:

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato,

e nei confronti dei controinteressati:

Prof.ssa Domenica Portoghese e Prof. Alessandra Pinna ammessi alla prova orale,

3. a Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

a) Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui vengono indicati i nominativi del Dott. Angelo Francesco Marcucci nella Sottocommissione n.12, della dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione, della dott.ssa

Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione, del Prof. Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, del Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, della Prof.ssa Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e della Prof.ssa Federico Beghini sottocommissione n. 37;

b) verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria; i verbali della Commissione esaminatrice con cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame orale, dei verbali delle singole n.37 Sottocommissioni di scelta delle domande sempre per la prova orale e ogni altra determinazione preliminare allo svolgimento delle prove orali;

c) i singoli verbali delle varie sottocommissioni relativi allo svolgimento delle prove orali di tutti i ricorrenti, delle successive operazioni di validazione degli esiti delle prove orali dei ricorrenti, di compilazione e approvazione della graduatoria definitiva e del voto insufficiente attribuito ai singoli ricorrenti all'esito della prova orale;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, la graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori, gli eventuali atti di immissione in ruolo dei vincitori,

e per la conseguente condanna del MIUR

- All'ammissione di tutti i ricorrenti con riserva nella graduatoria definitiva o via subordinata all'annullamento dell'intera prova orale o della procedura concorsuale, con ordine di ripetizione delle fasi concorsuali ritenute illegittime e all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

3.b Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

a) Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di

approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti e del Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019. E della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali nonché degli eventuali provvedimenti ancorchè non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro in determinato firmati dai singoli vincitori;

b) l'art.12 comma 3 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica nella parte in cui prevede che: "Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti", e dell'art.9 comma 4 del Bando nella parte in cui conferma che: "Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti".

3.b Sunto dei motivi del ricorso principale:

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti sopra indicati per le seguenti ragioni:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.li 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017. Art.11 del D.P.R. 487/1994. Art.51 cpc. Art. 6-bis alla legge 241/1990. Eccesso di potere, sviamento di potere e falso ideologico. Carenza dei presupposti, Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.. Ingiustizia manifesta.

1.a) il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano (si veda documentazione allegata) e lo era già quando è stato nominato dal MIUR Commissario, il ch  ha inficiato   reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonch  per illegittimit  derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti. Sempre l’art.16 sopra citato prevede fra i motivi di incompatibilit  alla lett.c): *“non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivit  o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*. Orbene sempre il Dott. Marcucci ha svolto pacificamente anche attivit  formativa nell’anno precedente all’indizione del concorso (si veda documentazione allegata).

Pertanto l’acclarata incompatibilit  del componente della Sottocommissione n.12 Dott. Marcucci ha inficiato e travolto tutte le operazioni concorsuali, fra cui quelle delle probe orali dei ricorrenti.

1.b) Si rileva ancora come altri due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11  Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18  Sottocommissione, a loro volta erano incompatibili avendo svolto attivit  formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, come da documentazione allegata.

1.c) Il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto verteva a sua volta in stato di incompatibilit  come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall’incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”* (Si veda copia decreto allegato).

1.d) Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si   dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perch  c’era una cugina diretta fra i candidati, ed   stato sostituito

sempre con lo stesso Decreto! Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l’Espresso che si esibisce in copia! Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistente al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibile anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

1.e) Ci sono poi due Commissari, Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e sono stati “bocciati” alla prova preselettiva e poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi....un palese conflitto d’interessi! Oltre al lecito dubbio di come possano due candidati nemmeno in grado di superar la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

Orbene i ricorrenti hanno documentalmente provato sia la nomina a Sindaco del Comune di Alvignano del Dott. Marcucci, sia la sua attività di formazione svolta in corsi di preparazione per il Concorso di Dirigenti Scolastici (si veda documentazione allegata), nonché lo svolgimento della stessa attività di formazione da parte degli altri due componenti Elisabetta Davoli e Francesca Busceti e l’incompatibilità del Commissario Martino e di Spatafora, confermata proprio dal MIUR. Pertanto l’incompatibilità di tali componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza dettati dallo stato MIUR! I Commissari incompatibili sopra indicati, tranne quelli dimissionari, hanno anche partecipato sicuramente alla riunione plenaria della Commissione svoltasi presumibilmente ad inizio maggio 2019, in cui sono state stabilite le griglie e i criteri di valutazione delle prove orali, inficiando così direttamente anche tutte le prove orali!!

Così come gli stessi Commissari hanno svolto le prove orali nelle rispettive Sottocommissioni, attività pacificamente illegittima e che ha travolto tutte le prove orali svolte.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, Violazione *lex specialis*: art.9 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto

di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Violazione principio anonimato.

2.a) L'art.13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica>>, al terzo comma stabilisce che: *“I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.”*

Il bando a sua volta all'art.10 avente ad oggetto <<Prova orale>> stabilisce al comma 6:

“La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

Sulla base di tale normativa è evidente che i quesiti per la prova orale andavano determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni, formando così una specie di banca dati unica da cui tutte le sottocommissioni potevano attingere e sorteggiare in ugual misura le domande da sottoporre ai candidati.

In realtà in data 17 marzo il MIUR ha mutato la procedura, stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle Sottocommissioni, ma non è noto quando siano state predisposte e con quali modalità. Orbene tale procedura non ha garantito i canoni di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati, atteso che ogni sottocommissione ha scelto le domande in totale autonomia e la conseguenza è stata un grado di difficoltà assolutamente differente fra le varie sottocommissioni con una palese disparità di trattamento e violazione della normativa sopra citata, cioè il Regolamento e lo stesso bando.

2.b) Fra l'altro le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove

prestabilito con l'indicazione dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno. Ovviamente così facendo hanno elaborato domande conoscendo già l'identità del candidato al quale esse sarebbe state sottoposte, con palese violazione del principio dell'imparzialità, segretezza, della casualità nella scelta delle domande e creando una palese disparità di trattamento. Infatti con tale sistema hanno potuto favorire con una terna di domande facili un candidato e al contempo destinare ad altro candidato una terna di domande più complesse e con ciò violando la par condicio tra i candidati come del resto preventivamente paventato delle associazioni che parteciparono all'incontro informativo preliminare tenutosi presso il MIUR il 17 marzo 2019.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; del D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEL D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ART.10 DEL BANDO DEL CONCORSO. Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione.

La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi assolutamente illegittima e non congrua, oltre che priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una valutazione corretta, ponderata ed imparziale. Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la “presenza specifica di descrittori valutativi” al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

La Commissione pertanto deve specificare e puntualizzare in maniera adeguata i “descrittori valutativi” di cui tenere conto, individuandoli per esempio nella “puntualità dei riferimenti

normativi..., (nella) conoscenza dell'argomento..., (nella) chiarezza e correttezza della esposizione..., (nella) padronanza della lingua..., (nella) capacità di rielaborazione personale...”.-

Orbene nel caso di specie la risposta al quesito e la risoluzione del caso vengono valutati in un'unica scheda, senza tener conto che si tratta di due attività separate, predisposte dalle commissioni per essere estratte da due diverse buste, e che presentano contenuti differenti.

Inoltre, ci sembra doveroso segnalare l'inadeguatezza della griglia per la valutazione delle competenze nella lingua straniera. Infatti secondo le indicazioni ministeriali, riguardo alla lingua straniera devono essere valutate tre competenze: 1) lettura; 2) traduzione; 3) conversazione.

Ricordiamo a tale proposito come il quesito e la risoluzione del caso nella valutazione pesano 82 punti su 100, ma non esisteva una griglia di valutazione specifica con indicatori diversificati, mentre c'erano solo tre indicatori validi sia per la domanda che per il caso. Orbene nella griglia approvata e utilizzata non è stata prevista una idonea e analitica valutazione con altrettanti e diversi indicatori essendo, ovviamente, troppi 42 o 30 punti da assegnare su un unico indicatore, il che rende illegittima la valutazione operata della prova dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno proposto istanza cautelare chiedendo in particolare l'ammissione dei ricorrenti con riserva in graduatoria (anche in coda) e/o con la ripetizione della prova orale con nomina di una commissione in diversa composizione;

3.c Sunto dei motivi aggiunti:

A) *Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con l'atto introduttivo:*

Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo.

B) Il Decreto impugnato con i motivi aggiunti è a sua volta viziato in via autonoma per i seguenti ulteriori motivi:

1) ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI; Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.

La riunione plenaria del 25.01.2019, in cui la commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte dovevano essere, deve ritenersi un collegio perfetto. Di conseguenza era necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo fra l'altro prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video. Orbene dall'allegato al verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di Sottocommissioni, la cui presenza era obbligatoria e fondamentale. Risulta assente anche un componente della Sottocomm. 2 della Calabria Giuseppe Giardino e della n.17 Prof. Folco Ferretti. La loro assenza rende nulla la riunione e le successive operazioni concorsuali.

2) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE ART.3 e 97 DELLA COSTITUZIONE; CONTRADDITTORIETA'.

L'Art.12 comma 3 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica prevede che: *“Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”*. Ed anche l'Art.9 comma 4 del Bando conferma che: *“Il punteggio complessivo della*

prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti". Pertanto per i candidati che non hanno raggiunto punti 70 all'orale non sono stati sommati i punti della prova scritta e dei titoli, e sono stati automaticamente esclusi. Di contro l'art.10, comma 7 del bando, stabilisce che: *"Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli".*

Di conseguenza è accaduto che alcuni dei ricorrenti che non hanno raggiunto la soglia minima di punti 70 per l'orale sono stati esclusi dalla graduatoria finale, nonostante che la sommatoria dei voti tra la prova orale, quella scritta e i punti dei titoli (sommatoria prevista, invece, nel bando come già detto solo per chi aveva superato 70 all'orale) gli avrebbe consentito un posizionamento in graduatoria migliore di molti dei candidati risultati vincitori, perché la sommatoria delle due prove, più i titoli, dei vincitori era inferiore a quella dei ricorrenti. Tale assurdo e distorto risultato, operato in applicazione di una illogica e ingiusta previsione del Bando, ha consentito a candidati con una preparazione complessiva inferiore di risultare vincitori e ad altri più preparati e con un punteggio maggiore complessivo anche in virtù di migliori titoli, di restare fuori in virtù della soglia di sbarramento del voto n.70 all'orale.

4. I controinteressati sono tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei e vincitori allegato al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1 agosto 2019;
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
6. L'ordinanza n.5055/2019 emessa dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione III bis - ha disposto e

autorizzato la notifica per pubblici proclami.

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è allegato.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto a Codesto Spett.le MIUR di precedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da Codesto Patrocinio.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) ricorso principale in file nativo digitale pdf. nome file “ricorso” estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it
- 2) motivi aggiunti in file nativo digitale pdf. nome file “Motivi Aggiunti” estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it
- 3) copia dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. Terza bis n. 5055/2019 estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 3) Elenco controinteressati;
- 4) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Bari- Roma, lì 20 settembre 2019

Avv. Massimo Vernola